



Bruxelles, 12.11.2014
COM(2014) 704 final

2014/0332 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della
decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della
Comunità**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le rettifiche dei contributi nazionali degli Stati membri (risorse proprie) basati sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sul reddito nazionale lordo (RNL), che nel regolamento n. 1150/2000 sono denominati "risorse IVA e risorsa complementare", al finanziamento del bilancio dell'Unione vengono effettuate ogni anno il primo giorno feriale del mese di dicembre.

Queste rettifiche variano da un anno all'altro. Come dimostrano i dati calcolati nel 2014, le rettifiche delle risorse proprie RNL risultanti dagli importi complementari che devono essere messi a disposizione da alcuni Stati membri possono essere eccezionalmente elevate a causa di revisioni sostanziali effettuate dagli Stati membri in relazione ai loro dati sull'RNL degli anni precedenti.

Poiché gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati di base, l'insieme dei dati con un'incidenza sulle risorse proprie per tutti gli Stati membri è noto soltanto nel mese di ottobre di ogni anno.

A norma delle vigenti disposizioni del regolamento n. 1150/2000, queste rettifiche devono essere messe a disposizione il primo giorno feriale di dicembre. Non vi è alcun margine discrezionale per concordare una data successiva.

Nel caso in cui gli importi in questione siano molto elevati, questo può rendere difficile la posizione di bilancio degli Stati membri, soprattutto verso la fine dell'anno, e comportare addirittura un notevole rischio per la loro stabilità economica o finanziaria.

2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

In presenza di un importo globale eccezionalmente elevato, gli Stati membri hanno la possibilità di mettere a disposizione l'importo risultante dalle rettifiche (saldi IVA e RNL) in qualsiasi momento tra il primo giorno feriale di dicembre e il primo giorno feriale di settembre dell'anno successivo, se si verificano le circostanze elencate di seguito:

a) superamento della soglia individuale: se, secondo i dati di bilancio aggiornati, l'importo dei saldi IVA e RNL relativi a uno Stato membro è superiore a due dodicesimi mensili che devono essere messi a disposizione come risorse IVA e risorsa complementare da quello Stato membro, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, oppure

b) superamento della soglia globale: se, secondo i dati di bilancio aggiornati, l'importo complessivo dei saldi IVA e RNL per tutti gli Stati membri è superiore alla metà del dodicesimo normale che deve essere messo a disposizione come risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL da tutti gli Stati membri, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio.

Nel 2014, quattro Stati membri sarebbero autorizzati a differire la messa a disposizione a causa del superamento della soglia individuale (più di due dodicesimi normali). Dal 2002 ad oggi, nel 2007 due Stati membri avrebbero avuto questa possibilità.

Tuttavia, poiché nel 2014 è stata superata anche la soglia globale (i saldi IVA e RNL per tutti gli Stati membri ammontano a 9,5 miliardi di EUR, mentre la metà di un dodicesimo normale è inferiore a 5 miliardi di EUR), tutti gli Stati membri sono autorizzati a differire la messa a disposizione di questi saldi. Dal 2004 ad oggi, la soglia globale è stata superata solo nel 2007.

Questa modifica si applica già ai saldi IVA e RNL da iscrivere nella contabilità della Commissione il primo giorno feriale di dicembre 2014.

Ogniquale volta differisce la messa a disposizione, totale o parziale, delle rettifiche, uno Stato membro dovrebbe comunicare alla Commissione in tempo utile, e comunque entro il primo giorno feriale di dicembre, la data o le date in cui gli importi corrispondenti saranno messi a disposizione. Queste date sono vincolanti. Di conseguenza, qualsiasi ritardo nella messa a disposizione delle rettifiche rispetto alla data o alle date comunicate alla Commissione deve dar luogo al pagamento di un interesse in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Poiché il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 sarà abrogato retroattivamente dal regolamento n. 609/2014¹, le modifiche introdotte dalla presente proposta dovrebbero essere tenute nella debita considerazione nell'ambito della proposta di modifica del regolamento n. 609/2014, che la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine di marzo 2015².

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione).

² La dichiarazione comune iscritta nel verbale del Consiglio del 26 maggio 2014 recita: "Il Consiglio e la Commissione convengono che, al più tardi entro la fine di marzo 2015, la Commissione presenterà una proposta relativamente all'articolo 12 del regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, al fine di consentire una revisione della procedura di calcolo degli interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente. Inoltre, il tasso o i tassi di interesse devono rispettare il principio di proporzionalità assicurando al contempo il corretto funzionamento del sistema per far fronte al fabbisogno di tesoreria."

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo³,

visto il parere della Corte dei conti europea⁴,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafi 4-8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000⁵, la Commissione deve calcolare e comunicare agli Stati membri le rettifiche delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee⁶ (risorse IVA e risorsa propria basata sull'RNL, di seguito "risorsa complementare") con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre.
- (2) In circostanze eccezionali, queste rettifiche possono tradursi in importi estremamente elevati che, per alcuni Stati membri, potrebbero essere di gran lunga superiori a due dodicesimi mensili che devono essere messi a disposizione come risorse IVA e risorsa complementare e complessivamente, per tutti gli Stati membri, la metà dei dodicesimi mensili aggregati.
- (3) Per alcuni Stati membri, l'obbligo di mettere a disposizione questi importi elevati può rappresentare un onere finanziario considerevole, che potrebbe comportare notevoli difficoltà di bilancio per il paese, soprattutto verso la fine dell'anno.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di differire, a determinate condizioni, la messa a disposizione di tali importi fino al primo giorno feriale del mese di settembre dell'anno successivo.

³ GU C del , pag. .

⁴ GU C del , pag. .

⁵ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

⁶ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

- (5) Gli Stati membri che decidono di avvalersi di questa possibilità dovrebbero comunicare alla Commissione, con largo anticipo rispetto al primo giorno feriale di dicembre, la data o le date della messa a disposizione delle rettifiche, in modo da consentire una gestione efficiente del fabbisogno di tesoreria dell'Unione. Qualsiasi ritardo nella messa a disposizione di tali rettifiche rispetto alla data o alle date comunicate alla Commissione dovrebbe dar luogo al pagamento di un interesse in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.
- (6) Questa possibilità dovrebbe applicarsi per la prima volta alle rettifiche che, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, dovrebbero essere iscritte nella contabilità della Commissione il primo giorno feriale di dicembre 2014.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è così modificato:

all'articolo 10 è aggiunto un nuovo paragrafo 7 bis,

"7 bis. In deroga ai paragrafi 4-7 del presente articolo, gli Stati membri possono iscrivere nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento gli importi da accreditare alla Commissione in conformità dei suddetti paragrafi fino al primo giorno feriale del mese di settembre dell'anno successivo, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) lo Stato membro interessato dovrebbe iscrivere, il primo giorno del mese di dicembre, nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento un importo superiore a due dodicesimi del totale previsto per tale Stato membro nel bilancio relativo alle risorse IVA e alla risorsa complementare, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, in vigore il 15 novembre dello stesso anno, oppure
- (b) gli Stati membri considerati complessivamente dovrebbero iscrivere, il primo giorno del mese di dicembre, nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento un importo totale superiore alla metà di un dodicesimo del totale previsto nel bilancio relativo alle risorse IVA e alla risorsa complementare, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, in base ai tassi di cambio indicati in tale comma, in vigore il 15 novembre dello stesso anno.

Gli Stati membri possono applicare il primo comma solo dopo aver comunicato alla Commissione, anteriormente al primo giorno feriale del mese di dicembre, la loro decisione e la data, o le date, dell'iscrizione dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Qualsiasi ritardo nell'iscrizione dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto alla data o alle date comunicate alla Commissione a norma del secondo comma dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica agli importi da iscrivere nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dopo il 30 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione:

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(milioni di EUR al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁷	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		
Articolo	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
Articolo					
Articolo					

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Le modifiche danno agli Stati membri la possibilità di mettere a disposizione le rettifiche delle risorse IVA e della risorsa complementare (capitoli 31 e 32) in più rate, a condizione che l'importo complessivo sia eccezionalmente elevato (superamento della soglia individuale o globale).

L'eventuale uso di questa possibilità da parte degli Stati membri potrebbe far sì che le risorse proprie 2014 siano messe a disposizione solo nel 2015.

È difficile prevedere in anticipo in che misura gli Stati membri sceglierebbero di differire i pagamenti.

⁷ Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Le probabilità che le soglie siano superate ogni anno sono scarsissime, ma non si può escludere a priori che questo si verifichi.